

Comune di Scandicci

► Settore Edilizia e Urbanistica
Infrazioni Edilizie

ABUSI - 47 - 2013

Prot. n. 51570

ORDINANZA N.

752

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

Richiamata la precedente ordinanza n. 398 del 16.07.2013 emessa ai sensi dell'art. 132 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i. e dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per la demolizione e rimessa in pristino delle seguenti opere edilizie abusivamente realizzate in località San Martino alla Palma, su un appezzamento di terreno catastalmente individuato al foglio di mappa 28 particella 500:


1. Manufatto in legno, con copertura ad una falda in pannelli metallici a doppia parete coibentati internamente, uso magazzino agricolo, delle dimensioni esterne di circa ml. 2,50x4,00x2,35h media, posto in prossimità della stradella poderale e del confine est dell'appezzamento di terreno.
2. Manufatto metallico prefabbricato, posto in aderenza al lato lungo del manufatto di cui al precedente punto 1, copertura a due falde, uso magazzino agricolo, delle dimensioni esterne di circa ml. 2,55x4,30x 1,90/2,20h, posato su platea in calcestruzzo.
- 3- Tettoia in struttura lignea, posta in aderenza al lato lungo del manufatto di cui al precedente punto 2, copertura ad una falda in pannelli metallici a doppia parete coibentati internamente, chiusa su due lati paralleli con pannelli simili alla copertura e sul terzo lato con grigliato metallico a due ante, uso magazzino agricolo, delle dimensioni esterne di circa ml 4,50x4,80x2,20 h media.

Rilevato che l'ordinanza n. 398/2013 è stata notificata al sig. Bussolini Lucio, in qualità di attuale proprietario dei manufatti abusivi ed al sig. Coli Alberto in qualità di committente/esecutore delle opere;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha individuato l'esecutore dei manufatti sopra elencati sulla base di una scrittura privata nella quale viene dichiarato quanto segue: *"io sottoscritto Sig. Alberto Coli dichiaro spontaneamente che i manufatti agricoli presenti nel terreno a San Martino alla Palma, venduti al dr. Lucio Bussolini erano presenti antecedentemente alla vendita in quanto edificati dal sottoscritto fine anni 1975 come rimessaggio agricolo per deposito delle olive durante la raccolta e per il ricovero degli attrezzi delle macchine che da me utilizzate per la lavorazione dei campi. I manufatti sono stati costruiti con legno e ferro e venivano restaurati via via che il legno degenerava con aggiunta di assi di legno d'abete. Dichiaro quanto sopra a richiesta del dr. Lucio Bussolini"* (firmato Coli Alberto);

Rilevato che tale scrittura privata è stata prodotta alla Polizia Municipale dal sig. Bussolini Lucio;

Rilevato, altresì, che a seguito della notifica dell'ordinanza, la sig.ra Coli Stefania, delegata dal padre Coli Alberto, ha estratto copia della documentazione posta



Comune di Scandicci

a fondamento della medesima ordinanza, tra cui anche la scrittura privata sopra richiamata, la cui veridicità non è stata, tuttavia, formalmente contestata dal Coli Alberto fino alla notifica del ricorso al TAR Toscana R.g. n. 1669/2013

Visto il ricorso al TAR Toscana r.g. n.1669/2013 , promosso dal sig. Coli Alberto contro il Comune di Scandicci e nei confronti del sig. Bussolini Lucio per l'annullamento dell'ordinanza 398 del 2013;

Considerato che con il citato ricorso il signor Coli Alberto ha disconosciuto la firma apposta sulla scrittura privata sopra richiamata;

Preso atto che l'efficacia probatoria della citata dichiarazione scritta, trattandosi di scrittura privata non autenticata, viene a mancare se il presunto autore della stessa neghi di avere mai apposto la propria firma al documento;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, revocare l'ordinanza n. 398 del 16.07.2013 nei confronti del sig. Coli Alberto, confermando invece il contenuto della medesima ordinanza nei confronti del sig. Bussolini Lucio;

Visto l'art. 132 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e s.m.i.;

Visto l'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

Visto il D.M. 20.01.1965;

Vista la legge 07.08.1990 n. 241;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

DISPONE LA REVOCA

1) nei soli confronti del sig. Coli Alberto, nato a Radda in Chianti (FI) il 01.07.1934, residente a Scandicci(FI) Via delle Fonti n. 45, dell'ordinanza n. 398 del 16.07.2013, per le motivazioni contenute in narrativa, confermando il contenuto della medesima ordinanza nei confronti di Bussolini Lucio nato a Firenze il 13.12.1965, residente a Signa via XXV Aprile n. 19/1


DISPONE

2) la notifica del presente atto ai seguenti nominativi:

- COLI ALBERTO residente in Via delle Fonti n. 45, 50018 Scandicci (FI);
- BUSSOLINI LUCIO residente in Via XXV Aprile n. 19/1, 50058, Signa (FI);

3) La trasmissione di copia del presente atto al Settore Polizia Municipale del Comune di Scandicci – Sede;

4)) la trasmissione di copia del presente atto alla Provincia di Firenze – Direzione



► Settore Edilizia e Urbanistica
Infrazioni Edilizie

Comune di Scandicci

Urbanistica, Parchi e Aree Protette, via Ginori, 10 50123 Firenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma 6, Legge Regionale n. 1/2005 e s.m.i.;

Scandicci, 26.12.2013



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA ED URBANISTICA
(Arch. Lorenzo Paoli)

c:\programmi\deltadator\civilia_open\temp\comune_28_04201213.doc